

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: Euroleader soc. cons. a r. l.

SSL: **Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Euroleader soc.cons. a r.l.**

Azione: **11**

Tipologia di intervento: **Sostegno alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'offerta territoriale"**

Bando n. _____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibile.....	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	9
Articolo 13 – Costi non ammissibili	10



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



CAPO IV: VINCOLI	11
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	11
Articolo 15 – Impegni accessori	11
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	11
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	11
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	16
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	17
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 22 – Informazioni.....	18
ALLEGATI	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	11
Titolo	Sostegno alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'“offerta territoriale”

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Euroleader soc. cons. a r.l.”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno a iniziative di collaborazione tra operatori appartenenti al settore turistico e al settore agricolo/agroalimentare e all'artigianato per la promozione dell'“offerta territoriale” attraverso progetti di integrazione, al fine di salvaguardare le eccellenze territoriali tramite il sostegno ad eventi o progetti finalizzati alla valorizzazione dei prodotti locali. Verranno finanziate iniziative integrate tra più soggetti e settori del territorio dell'Area Interna Alta Carnia che puntino a fare in modo che, in misura sempre più consistente, le ricchezze naturali unitamente alle ricchezze identitarie, rappresentate dalle tradizioni locali, dalla cultura, dalla storia, dalle produzioni tipiche e dalla gastronomia locali, dall'artigianato, alle esperienze di ruralità in generale, nonché dagli eventi e dalle manifestazioni siano elementi caratterizzanti l'“offerta territoriale” dell'area. Gli operatori locali dovranno agire assieme per contribuire a rafforzare l'immagine di un territorio unito, compatto e coeso.

La finalità specifica che si vuole raggiungere è quella di incentivare l'aggregazione tra gli operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale in un'ottica di valorizzazione delle eccellenze produttive locali come elementi che contribuiscono a rafforzare il “valore territoriale” dell'area nel suo complesso.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
- b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) “progetto di integrazione territoriale”: progetto proposto da due o più soggetti finalizzato a promuovere il valore territoriale dell’area, mediante un insieme organico di interventi coerenti con l’oggetto e la finalità del bando;
- g) “operatori del settore turistico”: si intendono le micro e piccole imprese titolari delle tipologie di attività disciplinate:
 - g.1) dalla L.R. 21/2016 *Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive* e smi;
 - g.2) dalla L.R. 2/2002 *Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale Titolo VIII Professioni turistiche* e smi;
- h) “operatori del settore agricolo/agroalimentare”: si intendono le micro e piccole imprese, iscritte alla CCIAA, la cui attività agricola/agroalimentare risulta dalla visura camerale ed è coerente con le finalità del bando;
- i) “operatori del settore dell’artigianato”: si intendono le micro e piccole imprese, iscritte alla CCIAA, la cui attività artigiana risulta dalla visura camerale ed è coerente con le finalità del bando;
- j) “operatori del settore sportivo e/o culturale e/o ricreativo”: si intendono i soggetti la cui attività sportivo e/o culturale e/o ricreativa risulta dalla visura camerale o dallo statuto o altro atto giuridico equivalente registrato, ed è coerente con le finalità del bando;
- k) “operatori del settore commercio”: si intendono le micro e piccole imprese, iscritte alla CCIAA, la cui attività di commercio risulta dalla visura camerale ed è coerente con le finalità del bando;
- l) “operatori di altri settori”: si intendono i soggetti la cui attività appartiene a settori diversi da quelli sopra definiti e risulta dalla visura camerale o dallo statuto o altro atto giuridico equivalente registrato, ed è coerente con le finalità del bando;
- m) “accordo di collaborazione”: accordo sottoscritto dai soggetti che propongono il progetto di integrazione territoriale con soggetti diversi dai proponenti stessi. L’accordo, i cui contenuti devono essere funzionali al progetto di integrazione territoriale, è finalizzato all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 18 del bando.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni appartenenti all'Area Interna "Alta Carnia":

	Comune	Area rurale PSR 2014- 2020	Area interna (S/N)
1	Ampezzo	D	si
2	Arta Terme	D	si
3	Cercivento	D	si
4	Comeglians	D	si
5	Forni Avoltri	D	si
6	Forni di Sopra	D	si
7	Forni di Sotto	D	si
8	Lauco	D	si
9	Ovaro	D	si
10	Paluzza	D	si
11	Paularo	D	si
12	Prato Carnico	D	si
13	Preone	D	si
14	Ravascletto	D	si
15	Rigolato	D	si
16	Sauris	D	si
17	Socchieve	D	si
18	Sutrio	D	si
19	Treppo Ligosullo	D	si
20	Zuglio	D	si

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 200.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 86.240,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 113.760,00 per il sostegno delle operazioni in Area Interna.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare nell'ambito della Strategia Aree Interne ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.

4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Micro e piccole imprese	a) Avere sede legale e/o operativa nell'Area Interna Alta Carnia di cui all'art. 4 del presente bando. b) Soddisfare la definizione dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014. c) Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). d) Essere iscritte al Registro regionale delle cooperative, nel caso in cui trattasi di cooperative. e) Essere iscritte all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.), nel caso in cui trattasi di imprese artigiane. f) Appartenere al settore turistico e/o agricolo/agroalimentare e/o dell'artigianato coerentemente con la finalità del bando e come definiti all'art. 3, comma 1, lettere g), h) e i).

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Le operazioni non possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, ma devono necessariamente dare vita ad un progetto di integrazione territoriale, come definito nel presente bando, che coinvolge due o più soggetti fra quelli individuati al succitato comma 1.
4. Il progetto di integrazione territoriale si caratterizza per i seguenti elementi:
- l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;
 - ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (**sub-progetto**) del progetto di integrazione territoriale;
 - una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



- d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto di integrazione territoriale, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato E);
- e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto di integrazione territoriale al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 1 o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 11, comma 2 1, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto di integrazione territoriale;
- f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione territoriale;
- g) i soggetti che danno vita al progetto di integrazione territoriale devono appartenere ad almeno due settori diversi fra quelli previsti nelle finalità del bando, ovvero dei settori turistico, agricolo/agroalimentare e artigianato;
- h) contiene un piano di promo-commercializzazione all'interno della Scheda progettuale comune – Allegato E, i cui contenuti saranno anche oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Micro e piccole imprese	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	70 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibile

1. Il costo minimo ammissibile per ciascun sub-progetto è pari a euro 5.000,00.
2. Il costo minimo ammissibile del progetto di integrazione territoriale è pari a euro 10.000,00 calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
3. Il costo massimo ammissibile del progetto di integrazione territoriale è pari a euro 100.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
Investimenti materiali e immateriali volti alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'“offerta territoriale” (a titolo esemplificativo, eventi e/o progetti finalizzati alla valorizzazione di prodotti locali)	Micro e piccole imprese

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
Investimenti materiali e immateriali volti alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'“offerta territoriale” (a titolo esemplificativo, eventi e/o progetti finalizzati alla valorizzazione di prodotti locali)	a) I progetti di integrazione territoriale <u>devono</u> essere attuati sulla base di un “Piano di promo-commercializzazione” come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera h). b) I progetti di integrazione territoriale devono rispettare quanto previsto dall'art. 7 comma 4. c) Per investimenti materiali: gli investimenti devono essere realizzati all'interno dell'Area Interna “Alta Carnia”. d) Per investimenti immateriali: gli investimenti devono avere ricaduta diretta sull'Area Interna “Alta Carnia”. e) Gli interventi su beni immobili che richiedono il rilascio di permessi e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione degli stessi, pena la loro inammissibilità, devono essere cantierabili, ovvero devono



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



	essere già acquisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno ed allegati alla stessa.
--	--

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
------------	-------------------

Investimenti materiali e immateriali volti alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'offerta territoriale" (a titolo esemplificativo, eventi e/o progetti finalizzati alla valorizzazione di prodotti locali)	a) costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili; b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), nel limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; e) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial; f) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; g) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali; h) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori; i) realizzazione o aggiornamento di siti web; j) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere e), f), g) ed h), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono; k) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli della lettera c);¹ l) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'art. 45, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto c)
--	--

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

¹ Tali spese sono ammissibili nel limite del 2% della spesa totale ammessa al sostegno

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando".
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18, e nello specifico:
 - c.1) per le operazioni che coinvolgono giovani e/o donne, copie documento/i d'identità, dichiarazione del legale rappresentante della composizione dell'organo decisionale e relative copie atto/i di nomina
 - c.2) per la multisettorialità, "accordi di collaborazione" sottoscritti tra i richiedenti e altri soggetti, esterni al progetto di integrazione territoriale presentato, ed aventi come oggetto la collaborazione per l'attività oggetto della domanda di sostegno; per gli accordi sottoscritti con soggetti non iscritti alla CCIAA, statuto o altro atto giuridico equivalente registrato del soggetto aderente dal quale si evinca il settore di competenza
 - c.3) per l'innovatività, preventivi a supporto degli investimenti presentati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 delle *Disposizioni attuative* del bando (Allegato B)
 - c.4) per le azioni di informazione, promozione e commercializzazione, preventivi a supporto degli investimenti presentati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 delle *Disposizioni attuative* del bando (Allegato B) e dettagliatamente descritti nel "Piano di promo-commercializzazione" riportato nell'Allegato E
 - c.5) per l'incremento dell'occupazione, compilazione tabella contenuta nell'Allegato A
 - c.6) per il superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità, schede tecnico illustrative di un tecnico abilitato e preventivi a supporto degli investimenti presentati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 delle *Disposizioni attuative* del bando (Allegato B)
 - c.7) per interventi che non comportano "consumo di suolo", schede tecnico illustrative di un tecnico abilitato
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 200 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;

- f) *omissis*
- g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
- h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- i) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
- j) l'Allegato E "Scheda progettuale comune", a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, sottoscritta congiuntamente dai partecipanti al progetto di integrazione territoriale, da cui dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun beneficiario (sub-progetto), gli interventi complessivi previsti dal progetto di integrazione territoriale e gli elementi di integrazione tra i vari sub-progetti;
- k) nel caso di interventi su beni immobili cantierabili, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
- l) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato F).

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica (documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio)
a. Attività in capo a giovani	Operazioni gestite in maggioranza da giovani coinvolti in ruoli di responsabilità	5		5	Il punteggio è assegnato se il legale rappresentante e/o la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono giovani, ovverosia persone fisiche di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



b. Attività in capo a donne	Operazioni gestite in maggioranza da donne coinvolte in ruoli di responsabilità	5		5	<i>Il punteggio è assegnato se il legale rappresentante e/o la maggioranza dei membri dell'organo decisionale sono donne. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento d'identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.</i>
c. Grado di coinvolgimento del progetto	Presentazione di un progetto di integrazione territoriale promosso da 3 (tre) soggetti	10	no	15	<i>Il punteggio è assegnato nel caso di presentazione di un progetto di integrazione territoriale promosso da 3 (tre) soggetti come previsto dall'art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità del bando.</i>
	Presentazione di un progetto di integrazione territoriale promosso da 4 (quattro) o più soggetti	15	no		<i>Il punteggio è assegnato nel caso di presentazione di un progetto di integrazione territoriale promosso da 4 (quattro) o più soggetti come previsto dall'art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità del bando.</i>
d. Multisetorialità, ovvero verranno privilegiati i progetti che coinvolgono soggetti di settori diversi	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori del settore agricolo/agroalimentare, diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5	si	30	<i>Il punteggio è assegnato in base alla presenza di "accordi di collaborazione" sottoscritti tra i richiedenti e altri soggetti, esterni al progetto di integrazione territoriale presentato, ed aventi come oggetto la collaborazione per l'attività oggetto della domanda di sostegno. I soggetti esterni dovranno avere sede legale e/o operativa nei Comuni dell'Area Interna "Alta Carnia". Al fine della verifica del settore di attività, verrà considerata:</i> - la visura camerale, per gli accordi sottoscritti con soggetti iscritti alla Camera di Commercio; - lo statuto o altro atto giuridico equivalente registrato del soggetto aderente, dal quale si evinca il settore di competenza, per gli accordi sottoscritti con altri soggetti.
	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori del settore sportivo e culturale diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5			
	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori del settore dell'artigianato, diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5			
	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori del settore commercio, diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5			
	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori del settore turistico, diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5			
	Attivazione di "accordi di collaborazione" con operatori di altri settori, diversi dai soggetti proponenti (almeno uno)	5			
e. Innovatività	Progetti che prevedono interventi in metodi innovativi di informazione e promozione in termini di tecnologia impiegata e/o metodo utilizzato	5	si		<i>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi di informazione e promozione dei prodotti/servizi offerti dai soggetti proponenti il progetto di integrazione territoriale (a titolo esemplificativo, creazione di elementi web di presentazione dei prodotti/servizi offerti, ecc.).</i> <i>Gli investimenti dovranno essere realizzati a vantaggio dell'intero progetto, descritti dettagliatamente nel piano aziendale e dimostrati dai preventivi di spesa a supporto ed allegati alla domanda di sostegno.</i>



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



	Progetti che prevedono interventi in metodi innovativi di commercializzazione in termini di tecnologia impiegata e/o metodo utilizzato	5	si	10	<i>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi di commercializzazione dei prodotti/servizi offerti dai soggetti proponenti il progetto di integrazione territoriale (a titolo esemplificativo, investimenti in tecnologie digitali per lo sviluppo dei mercati di riferimento, creazione o acquisizione di sistemi di prenotazione, pagamenti automatici on line, commercio elettronico, ecc.).</i> <i>Gli investimenti dovranno essere realizzati a vantaggio dell'intero progetto, descritti dettagliatamente nel piano aziendale e dimostrati dai preventivi di spesa a supporto ed allegati alla domanda di sostegno.</i>
f. Obiettivi del piano di promozione in termini di numero di azioni di informazione, promozione e commercializzazione previste	Numero di azioni di informazione, promozione e commercializzazione previste - da 2 a 4	15	no	20	<i>Il punteggio è assegnato in base al numero di azioni di informazione, promozione e commercializzazione coordinate e collettive indicate nel "Piano di promocommercializzazione" inserito nella "Scheda progettuale comune" di cui all'allegato E. Gli investimenti dovranno essere dimostrati dai preventivi di spesa a supporto ed allegati alla domanda di sostegno.</i>
	Numero di azioni di informazione, promozione e commercializzazione previste - maggiore di 4	20	no		
g. Creazione di nuove opportunità occupazionali	Incremento dell'occupazione maggiore a 0 e inferiore a 1 ULA	2	no	5	<i>I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dall'operazione/progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 12 delle Disposizioni attuative (Allegato B).</i>
	Incremento dell'occupazione maggiore o uguale a 1 ULA	5	no		
h. Superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità finalizzati unicamente al raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge	Realizzazione di interventi per il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge	5		5	<i>Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri la pertinenza dell'investimento per il sub-criterio in oggetto e dimostrata dai preventivi di spesa a supporto di tali interventi ed allegati alla domanda di sostegno.</i>



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



i. Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo"	5	5	<i>Il punteggio è assegnato in presenza di una scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che attesti che l'intervento edilizio non comporta "consumo di suolo"; per "consumo di suolo" si intende l'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con copertura di tipo permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per realizzazione di edifici, fabbricati, strade pavimentate, banchine, piazzali e altre aree impermeabilizzate.</i>
	Totale		100	

2. Il punteggio sarà assegnato solo al progetto di integrazione territoriale.

Il punteggio massimo assegnabile per progetto di integrazione territoriale è pari a 100 punti. Se il progetto di integrazione territoriale non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammesso a finanziamento.

Il punteggio del progetto di integrazione territoriale sarà assegnato come somma dei punteggi di ogni singolo criterio.

I punteggi relativi ai criteri c., d., f. sono attribuiti al progetto di integrazione territoriale.

I punteggi relativi ai criteri a., b., e., g., h., i., sono attribuiti al progetto di integrazione territoriale qualora posseduti da almeno uno dei sub-progetti.

I punteggi relativi ad un dato criterio posseduti da più sub-progetti non sono sommabili fra loro.

3. La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto di integrazione territoriale.

4. In caso di parità di punteggio il criterio di priorità è il seguente:

- a) ordine cronologico di rilascio della domanda: sarà data priorità ai progetti presentati prima, verrà preso come riferimento la data e l'ora di arrivo dell'ultima domanda di sostegno (sub-progetto) pervenuta e riferita al progetto di integrazione territoriale.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15

giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.

4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader s.cons.r.l., via Divisione Garibaldi n. 6 (33028) Tolmezzo (Udine), telefono 0433 44834, email info@euroleader.it, PEC euroleader@legalmail.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito:

www.euroleader.it

ALLEGATI

Allegato A Piano aziendale

Allegato B - Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglione su beni immobili

Allegato E – Scheda progettuale comune

Allegato F – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione